



**DETERMINA DI RETTIFICA
ALLEGATI ALLA RDO n. 2539885
RELATIVA ALLA FORNITURA
DI TONER, CARTUCCE A
GETTO D'INCHIOSTRO,
FOTOCONDUTTORI E DI
VASCHETTE DI RECUPERO
TONER ESAUSTO.**



UCFS

Oggetto: Determina di rettifica allegato A) Condizioni Particolari di Fornitura alla (RdO) sul Mercato Elettronico n. 2539885 per l'affidamento di toner, cartucce a getto d'inchiostro, fotoconduttori e vaschette recupero toner esausto per un importo complessivo stimato – comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo – pari ad euro 65.000,00, ed un importo a base d'asta pari a € 54.167,00, il tutto oltre IVA.

CIG: 8219274778

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE

VISTE

le precedenti determinazioni dirigenziali a contrarre n. 307 del 06/03/2020 e n. 520 del 06/04/2020, con le quali, rispettivamente: a) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento delle forniture aventi ad oggetto toner, cartucce a getto d'inchiostro, fotoconduttori e vaschette di recupero toner esausto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016, poi pubblicata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in data 31.03.2020 (identificativo 2539885); b) è stato, in parte, rettificato, per le motivazioni contenute nella predetta determina n. 520 del 06.04.2020 (alle quali integralmente si rinvia), l'elaborato "Condizioni particolari di fornitura", posto – tra gli altri atti – a base della procedura di gara;

PRESO ATTO

delle osservazioni formulate da taluni operatori economici che hanno evidenziato la necessità di esplicitare più dettagliatamente le modalità di verifica delle specifiche tecniche dei prodotti in conformità alle disposizioni di cui al **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019 avente ad oggetto: criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate;**

RITENUTO

pertanto opportuno modificare l'Art. 2 "Specifiche tecniche e requisiti di conformità" dell'Allegato A bis) Condizioni Particolari di Fornitura, dettagliando le specifiche tecniche dei prodotti e le relative modalità di verifica da parte dell'Amministrazione,

DETERMINA

1. di modificare l'art.2 – così come sotto riportato - dell' Allegato A bis) Condizioni Particolari di Fornitura della RdO sul Mercato Elettronico n. 2539885 per l'affidamento di toner, cartucce a getto d'inchiostro, fotoconduttori e vaschette recupero toner esausto per un importo complessivo stimato – comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo – pari ad euro 65.000,00, ed un importo a base d'asta pari a € 54.167,00, il tutto oltre IVA:

"Art. 2

(Specifiche tecniche e requisiti di conformità)

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei al funzionamento e utilizzo delle attrezzature informatiche in uso nelle varie sedi dell'Ateneo.

Per Toner rigenerati si intendono prodotti, i cui involucri (detti anche "gusci") devono provenire da attività di recupero di toner originali e/o prodotti nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti; devono essere provvisti delle certificazioni equivalenti a quelle del prodotto originale.



Le cartucce di toner e a getto di inchiostro devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nel DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punti 1, 2 e 3, ai quali si rinvia.

Le cartucce offerte devono riportare la denominazione o ragione sociale del produttore ed il codice identificativo del prodotto.

Le cartucce rigenerate e/o ricostruite devono riportare il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti.

Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 1, [*polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti*] al quale integralmente si rinvia per la composizione delle miscele e loro classificazione, il concorrente dovrà presentare l'elenco delle cartucce offerte che riporti la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo (rigenerate, ricostituite etc) il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l'autorizzazione all'uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della certificazione LGA (certificazione rilasciata in base ad un rapporto di prova elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025), nell'elenco anzidetto potrà farsi riferimento ai rapporti delle prove condotte da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tecniche pertinenti attestanti la conformità al criterio. In tal caso, i rapporti delle prove condotti vanno allegati alla documentazione di Offerta. L'Amministrazione, ai sensi del citato D.M. del 17 ottobre 2019, laddove l'Offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, ai fini della comprova delle specifiche tecniche in discorso, accetterà la produzione, da parte del concorrente, nella documentazione di Offerta, delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner o degli inchiostri presenti nella cartuccia, se sufficientemente dettagliati, con allegata una dichiarazione del fornitore di tali polveri o inchiostri - resa ai sensi del DPR 445/2000 - che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito.

Ai sensi del citato D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 2 [*qualità e resa di stampa*], le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali.

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa per le cartucce di toner per quelle d'inchiostro devono essere valutate in base alle norme tecniche indicate dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 2 al quale integralmente si rinvia. Le cartucce fornite devono indicare la resa di stampa nell'imballaggio primario o nella scheda tecnica. Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 2 [*qualità e resa di stampa*] il concorrente dovrà indicare nell'elenco delle cartucce offerte il link del sito del o dei produttori in cui sono pubblicate le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti o, in assenza, un laboratorio specializzato accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato), oppure allegare dette certificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma del dlgs 50/2016 e richiamato dal citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 2.

Ai sensi del citato D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 3 [*cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024*] le cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite»), pari, in numero, al 30% della fornitura, devono riportare, esclusivamente nell'imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», «Remanufactured», «Preparata per il riutilizzo» nonché la denominazione o ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito ed essere in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti. Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, devono prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei requisiti del disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso della validità della licenza d'uso del marchio, anche attraverso ispezioni presso l'azienda produttrice. Inoltre il disciplinare tecnico deve prevedere criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari degli schemi di etichettatura citati. Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 3 [*cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024*] il concorrente dovrà indicare, nell'elenco delle cartucce offerte, accanto alla denominazione o ragione sociale del produttore, al codice identificativo del prodotto e al codice del prodotto dell'originale corrispondente, l'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. Laddove l'operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d'arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti (ovvero un'etichetta o una certificazione, rilasciata sulla base di una verifica effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata a controllare le caratteristiche dei materiali in ingresso, anche tramite la relativa documentazione e l'attuazione, da parte del fabbricante, di opportune procedure e metodi di produzione che garantiscano, nel



caso di specie, la tracciabilità delle cartucce ed il fatto che le stesse siano realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve riportare i codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa sulla base di un sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato accertato, anche tramite verifiche documentali e gestionali, che le cartucce siano sistematicamente ed esclusivamente realizzate sulla base di vuoti di cartucce usate) oppure con le certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (e cioè da un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato). Le suddette certificazioni e/o rapporti di prova dovranno attestare l'avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 per le inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure, nell'elenco delle cartucce offerte, deve essere indicato il link del produttore nel quale dette certificazioni sono pubblicate. L'Amministrazione, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati quali, ad esempio, i sistemi di tracciabilità elettronici delle singole cartucce, quali le etichette RFD, che rendano evidenza della ragione sociale, della sede legale, della sede del centro di raccolta e degli stabilimenti di produzione nonché delle autorizzazioni di tutte le imprese della filiera con riferimento ai codici CER interessati (gestore del centro di raccolta e recupero del vuoto esausto, impresa di trasporto, impresa che effettua la preparazione per il riutilizzo).

Ai sensi del D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera b), punto 2 [*garanzia*] le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. Il concorrente deve allegare tale garanzia nella documentazione di offerta.

Ai sensi del D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera b), punto 3 [*Diritti di proprietà industriale*] le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». L'Amministrazione si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.”

2. Il documento Condizioni Particolari di Fornitura, approvato con la citata determina 520 del 06.04.2020 è sostituito dal documento Condizioni Particolari di Fornitura accluso alla presente determina (quale allegato A tris) nella formulazione recante la modifica sopra riportata.
3. E' reso disponibile ai concorrenti il documento "Elenco cartucce", da compilare ai fini delle verifiche dell'Amministrazione in ordine alle specifiche tecniche richieste.
4. Restano fermi tutti gli altri documenti di gara precedentemente approvati.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia
Responsabile: Elena Cesaro, Capo dell'Ufficio ad interim
Rv